

LEGGE PROVINCIALE SULLA SCUOLA

Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (¹)

Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino

(b.u. 16 agosto 2006, n. 33, suppl. n. 2)

Art. 22

Consiglio dell'istituzione

1. Il consiglio dell'istituzione scolastica e formativa, nel rispetto delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti e delle linee organizzative e dei principi definiti nello statuto, è l'organo di governo dell'istituzione e ha compiti d'indirizzo, di programmazione e di valutazione delle attività dell'istituzione.

2. In particolare il consiglio approva:

- a) lo statuto e il regolamento interno;
- b) gli indirizzi generali per l'attività, la gestione e l'amministrazione della scuola;
- c) il progetto d'istituto;
- d) *omissis*
- e) il bilancio e il conto consuntivo;
- f) il calendario scolastico sulla base di quanto determinato dalla Provincia;
- g) le attività definite nell'ambito delle forme collaborative previste dall'articolo 20 (*) nonché le convenzioni che regolano gli accordi di rete;
- h) gli accordi e le intese con soggetti esterni per la realizzazione di progetti formativi coerenti con l'offerta formativa dell'istituzione.

(*) Art. 20

Collaborazione delle istituzioni scolastiche e formative operanti nel territorio delle comunità

1. Le istituzioni scolastiche e formative concorrono allo sviluppo del territorio in cui operano attraverso la programmazione dell'offerta formativa coerente ai bisogni del territorio delle comunità di cui alla legge provinciale n. 3 del 2006 e operano per l'integrazione e la collaborazione tra le istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali.

2. A tal fine le istituzioni scolastiche e formative provinciali attivano apposite forme di collaborazione, anche consortili, con le comunità e i comuni nel cui territorio operano per:

- a) l'individuazione delle esigenze di educazione e di formazione e il coordinamento dell'offerta formativa scolastica, anche al di fuori dei cicli scolastici e formativi, rivolta ai giovani e agli adulti, anche immigrati;
- b) lo svolgimento di attività e la gestione di servizi comuni a più istituzioni, in modo da assicurare il più efficace impiego delle risorse;
- c) l'individuazione delle risorse umane, ivi compreso il personale docente e non docente delle istituzioni scolastiche e formative da utilizzare, anche attraverso la mobilità temporanea, per la realizzazione delle attività comuni;
- d) l'esercizio coordinato delle funzioni in materia di edilizia scolastica, di gestione delle strutture e di diritto allo studio;
- e) la progettazione e la realizzazione di iniziative di carattere educativo e formativo, in modo da assicurare la continuità dell'offerta e l'uso comune di laboratori, palestre e altre strutture o attrezzature;
- f) la messa a disposizione delle strutture delle istituzioni scolastiche e formative, comprese le palestre, gli impianti e le attrezzature, qualora non si provveda ai sensi dell'articolo 108;
- g) la partecipazione a progetti rientranti nelle finalità dell'istituzione scolastica o formativa e previsti dal progetto d'istituto, anche cofinanziati dall'Unione europea, da enti o organizzazioni provinciali, nazionali e internazionali.

3. Al fine del coinvolgimento e dell'individuazione di decisioni condivise su tematiche di comune interesse relative all'offerta formativa, anche relativa all'educazione permanente, le istituzioni scolastiche e formative provinciali e i responsabili delle forme collaborative previste dal comma 2 possono definire accordi di programma o convenzioni con:

- a) istituzioni scolastiche e formative paritarie, al fine di realizzare iniziative di collaborazione gestionale, di carattere educativo, formativo e sportivo, anche per assicurare l'integrazione e la continuità dell'offerta formativa;
- b) soggetti pubblici e privati o associazioni anche dei datori di lavoro o dei lavoratori operanti sul territorio, allo scopo di predisporre progetti e reperire risorse, definendo i criteri e le modalità per la realizzazione degli obiettivi concertati;
- c) enti o istituzioni pubblici e privati o associazioni, per acquisire o per fornire particolari servizi, ivi compresa la progettazione di percorsi innovativi, comunque inerenti alle finalità dell'istituzione scolastica e formativa, per la partecipazione a iniziative formative che prevedano

la realizzazione di attività connesse all'insegnamento di discipline previste dai piani di studio e in particolare per organizzare esperienze di alternanza, di tirocinio e di collegamento con il mondo del lavoro per gli studenti del secondo ciclo.

4. Le istituzioni scolastiche e formative prevedono, nell'ambito del progetto d'istituto, la partecipazione alle forme collaborative e alle relative attività previste da quest'articolo.